

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Registro e altri tributi indiretti

Roma, 11^o 8 LUG. 2012

COMUNE DI MODENA
C/O COMUNE DI MODENA
VIA SANTI, 60
41100 MODENA (MO)

Direzione Regionale dell'Emilia
Romagna
Via Marco Polo n.60
Bologna

Prot. n. 954-103462/2012

OGGETTO: *Interpello 954-281/2012-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
COMUNE DI MODENA
Codice Fiscale 00221940364 Partita IVA 00221940364
Istanza presentata il 22/03/2012

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DM del 10/11/2011, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune di Modena fa presente che con l'entrata in vigore del DPR n. 160 del 2010, in materia di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), i Comuni sono obbligati a ricevere le istanze in materia di edilizia produttiva, rilasciare gli atti abilitativi e gestire il relativo procedimento amministrativo esclusivamente in via telematica.

Al riguardo, rappresenta che il codice dell'amministrazione digitale impone alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di ricevere e gestire qualsiasi istanza che il

privato invia tramite posta elettronica certificata.

Aggiunge, inoltre, che il Decreto interministeriale del 10/11/2011 recante "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 38, comma 3 bis, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008 n. 133", all'articolo 3, comma 2, dispone che : "nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/1972 n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali".

Premesso quanto sopra, il Comune interpellante chiede, quindi, di conoscere se per le istanze che riceve in via telematica l'imposta di bollo possa essere assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Comune interpellante ritiene che per le istanze in argomento l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.

Precisa di essere stato autorizzato dall'Intendenza di Finanza a corrispondere l'imposta di bollo in modo virtuale, e pertanto, verserà periodicamente all'Agenzia l'imposta di bollo dovuta sia sugli atti rilasciati che sulle relative istanze.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il DPR 7 settembre 2010, n. 160, recante il *"Regolamento per la semplificazione ed il*

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133" all'articolo 4, comma 4, stabilisce che "L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni...".

Il comma 5 al medesimo articolo dispone che "I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio".

Il successivo comma 7 prevede che "Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica ...".

Il Decreto interministeriale del 10/11/2011 recante "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 38, comma 3 bis, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008 n. 133", all'articolo 3, comma 2, dispone che : "Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali

Relativamente alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per le istanze oggetto del quesito, si osserva che l'articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 - come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - stabilisce che "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) *in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.*"

La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, che stabilisce *"Per determinate categorie di atti e documenti, (...) l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (...). Ai fini dell'autorizzazione (...) l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (...) contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno*

A tal riguardo, si precisa che il suddetto articolo 15, così come da ultimo modificato dal decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, estende la possibilità di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale ammettendola anche per gli atti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, e non più solo per gli atti e documenti emessi dai soggetti che aderiscono a tale modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.


Da quanto sopra esposto consegue che l'imposta di bollo dovuta sulle istanze che il Comune riceve in via telematica può essere assolta in modo virtuale, in base all'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.

Per completezza, si precisa che il Comune già titolare dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, di cui all'articolo 15 del DPR n.642 del 1972, deve integrare tale autorizzazione e presentare all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente gli estremi dell'autorizzazione stessa, nonché il numero presuntivo delle istanze che presume di ricevere fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio



Cp